

INAIL Amministratore unico: quando scatta l'obbligo

SINTESI OPERATIVA

Per l'amministratore unico che è anche socio, l'obbligo INAIL dipende non dalla carica, ma dalla compresenza di requisito soggettivo e attività concretamente svolta. Deve trattarsi di una persona tutelata che, nell'interesse della società, svolge materialmente un'attività rischiosa, anche senza un contratto subordinato: la dipendenza funzionale può colmare l'assenza del vincolo formale. Poteri gestori e qualifica societaria, da soli, non bastano. L'assicurazione scatta soltanto quando entrambe le condizioni ricorrono, secondo gli orientamenti INAIL e della Cassazione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'obbligo assicurativo INAIL per l'amministratore unico che sia anche socio della propria società non dipende dalla carica rivestita, ma da ciò che quella persona fa concretamente ogni giorno. Il Testo Unico del 1965 costruisce l'obbligo su due pilastri inscindibili: il requisito soggettivo – chi è il soggetto – e il requisito oggettivo – cosa fa. Il concetto di “dipendenza funzionale”, elaborato dalla Cassazione e recepito dall'INAIL, colma il vuoto creato dall'assenza di un formale rapporto di lavoro subordinato e permette di tutelare anche chi, pur essendo titolare di pieni poteri gestori, svolge materialmente un'attività a rischio nell'interesse della società. La Circolare n. 66/2008 ha distinto tre profili soggettivi, e la nota n. 1501/2015 ha consolidato l'orientamento: l'obbligo scatta, ma solo quando tutte le condizioni ricorrono insieme.

IL PUNTO DI PARTENZA: L'OBBLIGO ASSICURATIVO NASCE DALLA LEGGE

C'è una questione che ritorna con una certa frequenza nelle verifiche ispettive e che divide ancora la prassi operativa: l'amministratore unico di una società, quando è anche socio della stessa, deve essere assicurato all'INAIL? La risposta, che a prima vista sembra scontata, in realtà non lo è. Dipende da cosa fa concretamente quella persona – non dalla carica che ricopre.

Il punto di partenza è il Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Secondo gli artt. 1 e 4 di questa norma, il rapporto assicurativo con l'INAIL si costituisce *ex lege*, vale a dire automaticamente, al verificarsi di determinati presupposti – senza che sia necessaria alcuna comunicazione da parte del soggetto obbligato. L'obbligo nasce da solo, per effetto della legge.

IL DOPPIO REQUISITO: SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Perché l'obbligo assicurativo si attivi, occorre la contemporanea presenza di due elementi distinti. Il primo è il requisito soggettivo: il soggetto deve rientrare tra le categorie di lavoratori espressamente tutelate dalla normativa. Il secondo è il requisito oggettivo: deve svolgere effettivamente una delle lavorazioni considerate “a rischio” ai sensi dell'art. 1 del DPR 1124/65.

Sul fronte oggettivo, la platea delle attività rischiose è piuttosto ampia. Vi rientrano, tra l'altro, coloro che operano con macchinari non azionati direttamente dalla persona, chi utilizza apparecchi a pressione, impianti elettrici o termici, ma anche chi lavora in ambienti strutturati come opifici, laboratori, cantieri – purché in quei luoghi siano impiegati macchinari o apparecchiature rilevanti ai fini della norma. L'obbligo sussiste persino quando il macchinario non è il fulcro dell'attività, ma viene usato in via accessoria o transitoria per operazioni che rientrano nell'oggetto dell'attività stessa.

IL REQUISITO SOGGETTIVO PER I SOCI: L'ART. 4, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 1124/65

L'art. 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/65 è il punto cruciale quando si parla di soci. La norma estende la copertura assicurativa obbligatoria ai soci di cooperative e di ogni altro tipo di società – anche di fatto, comunque denominata, costi-

tuita o esercitata – che prestino opera manuale o, in alternativa, non manuale di sovrintendenza al lavoro altrui. La condizione, però, è che lo facciano all'interno di un rapporto di dipendenza funzionale dalla società.

LA DIPENDENZA FUNZIONALE: UN CONCETTO GIURISPRUDENZIALE

Si tratta di un concetto elaborato nel tempo dalla giurisprudenza. La Cassazione lo ha definito in diverse pronunce – tra le capostipiti del filone: Cass. 27 aprile 1981 n. 2533, 4 febbraio 1987 n. 1077, 15 gennaio 1988 n. 291 – per estendere la tutela assicurativa anche a soggetti che non hanno un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico. L'orientamento è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva. In pratica, la dipendenza funzionale si identifica in un rapporto di collaborazione tecnica stabile tra il socio e la società, finalizzato alla produzione di beni o servizi. Non serve un contratto. Non serve la busta paga. Serve che il soggetto agisca nell'ambito dell'organizzazione societaria, con gli strumenti che questa mette a disposizione, per il perseguimento dello scopo sociale.

QUALIFICA FORMALE E ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTA

Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina – e anche quello più spesso frainteso – riguarda il rapporto tra qualifica formale e attività concretamente svolta. L'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali non tutela solo il lavoratore subordinato. Se così fosse, nel caso dell'amministratore unico di una società, si finirebbe per condizionare la copertura all'esistenza di una qualifica che – per definizione – quel soggetto non possiede. Sarebbe un corto circuito logico. Ciò che rileva, invece, è la mansione: l'attività materialmente prestata, non il titolo che si riveste.

Detto altrimenti: un amministratore unico che passa le giornate dietro una scrivania a fare solo gestione amministrativa non è nella stessa posizione di uno che entra in magazzino, usa un muletto o gestisce un impianto. La qualifica è la stessa. Il rischio è diverso. E di conseguenza lo è anche l'obbligo assicurativo.

IL PARALLELISMO CON LA CO.CO.CO. E IL D.LGS. 38/2000

La dipendenza funzionale del socio rispetto alla propria società ha caratteri che nella prassi si sovrappongono spesso a quelli della parasubordinazione. Non è una coincidenza. I requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere configurata la dipendenza funzionale – abitualità, professionalità e sistematicità dell'attività svolta, integrazione nell'organizzazione aziendale, conformità alle direttive societarie – coincidono in larga misura con i presupposti della parasubordinazione stessa. In molti casi, come ha osservato la dottrina, i due istituti sono praticamente speculari.

Questo ha una conseguenza pratica importante. Quando il rapporto tra amministratore e società viene qualificato come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), l'obbligo assicurativo INAIL è già operativo dal 2000, per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso la tutela a questi lavoratori.

LA CIRCOLARE INAIL N. 66/2008: TRE PROFILI SOGGETTIVI A CONFRONTO

La Circolare INAIL n. 66 del 7 novembre 2008 ha introdotto – e su questo punto l'articolo merita un approfondimento – una distinzione che incide in modo significativo sulla valutazione dell'obbligo assicurativo. Nella sintesi che dottrina e prassi hanno elaborato del documento, è possibile identificare tre situazioni:

Prima situazione: il socio che svolge attività manuale, con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. In questo caso l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. È il principio che la Cassazione ha sostenuto in modo costante e che la circolare recepisce senza eccezioni.

Seconda situazione: il socio-sovrintendente, cioè colui che supervisiona il lavoro altrui senza parteciparvi materialmente. Qui la Circolare 66/2008 ha ristretto il campo: l'obbligo scatta solo se il soggetto opera nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale. La precedente impostazione estensiva – che considerava sufficiente la dipendenza funzionale anche in assenza di subordinazione – è stata superata per questa specifica categoria.

Terza situazione: il socio-amministratore unico che svolge attività manuale rischiosa. La Circolare 66/2008 lo equipara al socio lavoratore manuale: l'obbligo c'è, a prescindere dalla qualifica. La nota INAIL n. 1501/2015 ha poi riconfermato e completato questo orientamento.



Rimane fuori dalla tutela l'amministratore unico che non svolge alcuna attività lavorativa in senso proprio – cioè chi esercita solo funzioni rappresentative e di gestione, senza mai entrare in contatto con lavorazioni a rischio. A meno che, come precisa la stessa Circolare 66/2008, non gli sia stato conferito dall'assemblea o da altri organi sociali uno specifico mandato che lo esponga concretamente a rischi tutelati. Un'eccezione rara nella pratica, ma non trascurabile sul piano formale.

LA NOTA INAIL N. 1501/2015: IL PUNTO DI APPRODO

Sul caso specifico dell'amministratore unico socio, l'INAIL si è pronunciato con la nota n. 1501 del 27 febbraio 2015, che ha fatto chiarezza dopo anni di orientamenti ondivaghi. L'Istituto ha ribadito che l'assicurazione obbligatoria tutela i soci che svolgono attività lavorativa – manuale o non manuale – a favore della società, con carattere di abitudine, professionalità e sistematicità. Poco importa che esista o meno un vincolo di subordinazione formale.

E dunque: l'amministratore unico che sia anche socio della società che gestisce e che svolge una delle attività protette ai sensi dell'art. 1 del DPR 1124/65 si trova, secondo l'INAIL, in posizione di dipendenza funzionale rispetto alla società amministrata. Ma – attenzione – solo quando quella attività è concretamente necessaria al raggiungimento dello scopo sociale, è esercitata in conformità alle direttive della società e si inserisce all'interno dell'organizzazione societaria. Tutte e tre le condizioni devono ricorrere insieme.

Non è un dettaglio secondario. Significa che il mero svolgimento di funzioni rappresentative o di controllo – attività tipicamente amministrative, per intendersi – non fa scattare l'obbligo. E significa anche che un amministratore unico con pieni poteri non è automaticamente escluso dall'obbligo solo per via di quei poteri. La vecchia lettura degli ispettori che equiparavano l'amministratore unico a un imprenditore individuale – e quindi lo escludevano dalla copertura a meno che non fosse artigiano – è stata definitivamente superata.

DUE ESEMPI PRATICI PER CHIARIRE

Si consideri il caso di un soggetto che è unico socio e amministratore unico di una piccola SRL che produce serramenti in legno. Questo soggetto, ogni giorno, entra in laboratorio, usa i macchinari per la lavorazione del legno e supervisiona la produzione. La sua attività rientra tra quelle elencate nell'art. 1 del DPR 1124/65 (macchinari, opifici, lavorazioni con rischio). Agisce per conto della società, con gli strumenti della società, per realizzare lo scopo produttivo della società. Sussiste la dipendenza funzionale. L'obbligo assicurativo INAIL scatta.

Diverso il caso di un soggetto che è unico socio e amministratore unico di una piccola SRL di consulenza gestionale. La sua attività quotidiana è esclusivamente amministrativa: firma contratti, gestisce i rapporti con i clienti, elabora relazioni. Non entra mai in contatto con macchinari, non opera in ambienti a rischio. Il requisito oggettivo non si realizza. L'obbligo assicurativo non scatta – salvo che il rapporto con la società sia configurabile come co.co.co., nel qual caso trova applicazione il D.Lgs. 38/2000.

IL QUADRO D'INSIEME: QUANDO SCATTA E QUANDO NO

ELEMENTO	CONDIZIONE CHE FA SCATTARE L'OBLIGO	CONDIZIONE CHE LO ESCLUDE
Requisito soggettivo	Socio di qualsiasi tipo di società (art. 4, c. 1, n. 7 DPR 1124/65)	Soggetto che non rientra tra le categorie tutelate
Requisito oggettivo	Svolgimento di attività a rischio ex art. 1 DPR 1124/65 (macchinari, impianti, ambienti strutturati)	Attività esclusivamente amministrativa senza contatto con rischi tutelati
Dipendenza funzionale	Attività abituale, professionale e sistematica, conforme alle direttive sociali, inserita nell'organizzazione	Attività meramente occasionale o esterna all'organizzazione
Qualifica formale	Non rilevante ai fini dell'obbligo	Non esclude l'obbligo da sola



ELEMENTO	CONDIZIONE CHE FA SCATTARE L'OBLIGO	CONDIZIONE CHE LO ESCLUDE
Pieni poteri amministrativi	Non bastano a includerlo, se manca l'attività protetta	Non bastano a escludere l'obbligo
Riferimenti normativi	Artt. 1 e 4 DPR 1124/65 – Circ. INAIL n. 66/2008 – Nota INAIL n. 1501/2015 – D.Lgs. 38/2000 (per co.co.co.)	

UN ASPETTO OPERATIVO DA NON SOTTOVALUTARE

Da segnalare, infine, un aspetto operativo non secondario. Quando il socio risulta già assicurato all'INAIL in qualità di lavoratore, non è necessario aprire una posizione separata per le funzioni di amministratore. Le due vesti si sovrappongono e l'imponibile da utilizzare in autoliquidazione è quello da socio – non quello da compenso di amministratore. L'INAIL ha chiarito questo punto in sede di istruzioni per l'autoliquidazione: eventuali errori su questo aspetto non sono infrequenti nella prassi e possono generare contestazioni in sede ispettiva.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (16/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO